

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

**Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.**

**Art. 4**

*(Uffici tavolari) (1)*

**1.** Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

**1 bis.** Le sedi e gli ambiti di competenza degli uffici tavolari vengono individuati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del regio decreto 499/1929 e della legge tavolare.

(2)

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 11/2011

**2** Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.